

Pubblicato il 27/04/2020

N. 00321/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00447/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

Il Presidente

ha pronunciato il presente

## DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2020, proposto da Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tanzarella, Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Asl Br/1, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota ASL prot. 25761 del 02/04/2020 recante "*Emergenza COVID 19- Riorganizzazione P.O. Ostuni*", nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, anche ove non conosciuti;

Visto il ricorso, con i relativi allegati, notificato via pec il 24 aprile 2020 e depositato in pari data;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., in calce al suindicato ricorso;

Ritenuto che non sussistano i presupposti richiesti dall'art. 56 Cod. proc. amm. per la concessione di misure cautelari *inaudita altera parte*, rappresentati dall'estrema gravità e urgenza tali da non consentire la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile (26 maggio 2020) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

Ritenuto, comunque, che la peculiarità delle questioni oggetto del gravame in esame richieda una valutazione – pur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare – nella naturale sede collegiale, a contraddittorio pieno;

Ritenuto che, nelle more della decisione collegiale, sia necessario acquisire una documentata relazione sui fatti di causa con particolare riferimento alle censure dedotte, da depositare presso questo Tribunale nel rispetto delle modalità indicate nel sito della giustizia amministrativa [www.giustizia-amministrativa.it/Processo amministrativo telematico](http://www.giustizia-amministrativa.it/Processo_amministrativo_telematico) (modalità in ordine alle quali potranno essere richiesti chiarimenti alla Segreteria del Tribunale);

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Ordina al Direttore Generale della ASL BR/1 di provvedere agli incombeni istruttori di cui in motivazione entro il 22 maggio 2020.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce – Roma il giorno 26 aprile 2020.

Il Presidente  
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO